

Approvato con deliberazione di C.C. n. 7/2010

REGOLAMENTO PER GLI INCARICHI LEGALI DELL'ENTE

Art. 1 – Disciplina della materia e ammissibilità incarichi

Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni all'Ente e se muniti di requisiti e qualora esistenti, a quelli interni per valorizzare le risorse professionali in servizio.

E' consentito affidare incarichi legali esterni soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dalla Civica Avvocatura, qualora esistente, per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro o che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici in ordine ai quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione, o in caso di inesistenza delle necessarie competenze nell'ambito della dotazione organica dell'Ente e della particolare tecnicità e complessità delle prestazioni.

A tal riguardo l'attività dell'Amministrazione è volta a garantire uniformità alle procedure adottate nel rispetto dei principi generali di imparzialità, economicità, trasparenza e pari opportunità.

Art. 2 – Albo degli avvocati

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito albo aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature (civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e costituzionale) la cui tenuta ed il relativo aggiornamento è demandato al Responsabile dell'Area Amministrativa comunale o in sua assenza al Segretario Generale dell'Ente.

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:

- a) Autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, di iscrizione all'Albo Professionale e che non sussistono cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
- b) Curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e delle pubblicazioni.
- c) Dichiarazione di presa di conoscenza e di accettazione del presente regolamento.
- d) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.
- e) Dichiarazione di non appartenenza ad associazioni segrete che in caso di studi associati o società, dovrà essere sottoscritta dai singoli professionisti o soci a questa appartenenti.

L'iscrizione all'Albo o il suo diniego è disposta, dal Responsabile dell'Area Amministrativa e avviene nell'ordine di presentazione delle domande. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni caso aggiornamento dei loro curricula.

L'iscrizione è soggetta a revisione annuale da effettuarsi entro il mese di gennaio di ogni anno, previo esame delle domande presentate.

L'ufficio di segreteria comunale, cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità di cui all'art. 9 del presente regolamento, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e del registro relativo.

I professionisti sono inseriti in un unico elenco approvato con deliberazione della G.C.

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione nell'Albo

Possono essere iscritti all'albo gli avvocati, singoli o associati, iscritti all'Albo professionale.

Non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrarre con la pubblica amministrazione a norma di legge.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per l'esclusione dalla stipulazione di contratti per lavori, servizi e forniture (D.lgs 163/2006).

Art. 4 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

L'affidamento degli incarichi avviene con deliberazione della giunta comunale nel rispetto dei seguenti principi:

- a) principio di rotazione tra gli iscritti nell'albo;
- b) iscrizione all'Albo Professionale degli avvocati da almeno cinque anni;
- c) foro di competenza della causa da affidare;
- d) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum e **degli esiti positivi già acquisiti a favore dell'ente su materie dello stesso oggetto.**
- e) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- f) insussistenza di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione;
- g) inesistenza di misure preventive di sicurezza e di procedimenti diretti all'applicazione della stessa;

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione comunale per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.

Il conferimento dell'incarico sarà subordinato all'acquisizione di un preventivo parere in ordine alla probabilità di esito favorevole per l'ente. Il parere reso non darà esito ad alcun compenso e resterà a totale carico del professionista anche in caso di mancato affidamento dell'incarico.

Nei casi in cui i termini per agire in giudizio siano particolarmente brevi e tali da richiedere un'azione tempestiva, l'incarico sarà affidato senza indugio fermo restando l'obbligo per il professionista di applicare quanto precedentemente dichiarato ed accettato.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'Amministrazione comunale per terzi pubblici o privati o che senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dall'amministrazione comunale di Racalmuto.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con l'Amministrazione comunale di Racalmuto.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Art. 5 – Condizioni

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere le seguenti indicazioni:

a) l'indicazione del valore della causa che dovrà essere sempre determinato; nel caso in cui sia indeterminato il valore verrà concordato con il Responsabile dell'Area Amministrativa comunale, sentito il Responsabile competente per materia ove esistente (ufficio legale).

b) la determinazione degli onorari e dei diritti al professionista come di seguito specificato, sempre al di sotto dei minimi tariffari:

nella misura tariffaria minima ridotta del 30% nei casi di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio; nella misura tariffaria minima ridotta al 20% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite; nella misura tariffaria minima in caso di esito pienamente favorevole.

c) L'ammontare complessivo o presunto della parcella che dovrà essere allegata e la somma che dovrà essere corrisposta a titolo di acconto per spese ed onorario che non dovrà superare il 20% del valore totale. Per gli incarichi nei quali le competenze professionali non superano l'importo complessivo di € 1.500,00 non si darà luogo ad acconti.

d) L'obbligo del legale incaricato di aggiornare, per iscritto, costantemente l'Ente sullo stato in generale del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui, al servizio Affari generali o ove esistente affari legali, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.

e) predisposizione di eventuale atto di transazione se consigliato dal legale incaricato perché ritenuto utile e vantaggioso per il Comune, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per lo stesso

L'iscrizione è soggetta a revisione annuale da effettuarsi entro il mese di gennaio di ciascun anno.

ART. 6 – Liquidazioni

Il titolare di posizione organizzativa, nell'ambito dell'impegno iniziale, su richiesta motivata, può predisporre liquidazioni in acconto sul saldo programmato con l'osservanza di quanto disposto dal superiore art. 5 lett. d).

La liquidazione del saldo dovrà avvenire nel rispetto dei limiti del c.d. Patto di Stabilità e comunque

nel termine di giorni 90 decorrenti dalla data di deposito della sentenza.

Il comune si riserva di effettuare il pagamento della parcella a saldo, anche in più soluzioni da concordare con il professionista incaricato, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio.

La parcella a saldo verrà liquidata a conclusione del singolo grado di giudizio, dietro presentazione:

- a) del fascicolo di causa contenente i verbali delle udienze e la relativa documentazione;
- b) del documento fiscale redatto secondo quanto precedentemente pattuito. Non è richiesta la vidimazione della parcella da parte del competente ordine forense per cui, in caso di autonoma richiesta del professionista, le spese di vidimazione resteranno ad esclusivo carico dello stesso.

Art. 7 – Registro degli incarichi

Il servizio Segreteria comunale Affari generali, provvederà alla tenuta del registro degli incarichi legali conferiti nel quale devono essere indicati i seguenti dati:

- a) generalità del professionista/i.
- b) Albo di iscrizione professionale.
- c) Oggetto.
- d) Estremi dell'atto
- e) Importo del compenso preventivato e importo effettivo liquidato al professionista/i.

Art. 8 – Cancellazione dall'elenco

Il responsabile dell'Area Amministrativa dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) siano comunque responsabili di gravi inadempienze.

Art. 9 – Pubblicità

Per l'iscrizione nell'Albo, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità quali avviso pubblico all'albo pretorio, sul portale Web comunale ed informazione all'ordine professionale.

Con l'avviso di cui sopra non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale di gara di appalto o di trattativa privata, in quanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito essendo l'abilitazione professionale elemento sufficiente per l'assunzione degli incarichi.

L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

L'attivazione dell'elenco verrà comunicato con avviso pubblico da inviare anche agli Ordini professionali della Regione Siciliana.

Art. 10 – Diritto di accesso

Chiunque può esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo e prenderne visione nei modi stabiliti dalla legge e dal relativo regolamento comunale.

Il responsabile del procedimento risponde sul corretto svolgimento delle varie fasi nella realizzazione dell'incarico conferito.

Nel rispetto dei principi generali enunciati all'art. 1, l'elenco degli incarichi legali conferiti dall'Amministrazione sarà depositato presso la segreteria comunale a libera visione degli interessati.

Art. 11 – Incarichi professionali a legali in servizio nell'Ente

Ove esistono, nell'ambito del personale in servizio, figure professionali in possesso dei requisiti di legge per assicurare il patrocinio legale dell'Ente, è possibile conferire incarico, a condizione che la materia del contenzioso da trattare sia compatibile con le competenze specifiche del funzionario nonché con i carichi di lavoro dello stesso e purchè non afferisca a contenziosi derivanti dalla gestione del settore di cui è titolare.

12– Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento che si applica per importi fino ad € 20.000,00, si rinvia alla normativa vigente in materia (D.lgs 163/2006 art. 27) ed al codice deontologico forense.